

SCHEMA DI
ACCORDO TRA AZIENDA USL/AOU DI XXXX E xxxxxxxxxxx
PER L'ESECUZIONE
DI PRESTAZIONI DI LABORATORIO ANALISI e/o VIROLOGIA NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE DELLA
DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE COVID-19

PREMESSO CHE:

- Con nota 239280/2020 del Commissario ad acta per l'emergenza COVID-19 è stato trasmesso alle Direzioni delle Aziende Sanitarie un documento che definisce i primi presupposti per la effettuazione di una indagine regionale di screening sugli operatori sanitari e socio-sanitari e che tale documento è stato successivamente integrato con nota 264347/2020 del Direttore generale Cura della Persona Salute e Welfare;
- Con delibera n. 350 del 16/04/2020 la Giunta Regionale ha fornito ulteriori indicazioni in merito alle attività di screening, prevedendo altresì analoghi percorsi da parte di soggetti datoriali.
- Con nota 304987 del 21/04/2020 dell'Assessore alle Politiche per la Salute si prevede che fra i soggetti, da ricomprendere tra le attività di screening, siano previsti operatori di altre pubbliche amministrazioni coinvolti in scenari operativi a rischio;
- **l'Azienda USL/OU di (di seguito Azienda)** intende offrire a xxxxxxxxxxx. (di seguito indicata Ditta) operante sul territorio di xxxxx, nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria della Ditta richiedente, la possibilità di accedere alle prestazioni diagnostiche (esami sierologici e/o tamponi) per determinare la presenza del virus SARS CoV-2 nei dipendenti;
- la **Ditta** ha manifestato la volontà di avvalersi delle strutture dell'Azienda per l'esecuzione di esami ematici e/o tamponi per determinare la presenza del virus SARS CoV-2 nei propri dipendenti;
- l'Azienda è in grado di garantire con i propri laboratori (inserire eventuale necessità di collaborazioni con altri laboratori pubblici, nel qual caso andranno regolati a parte i rapporti), quanto richiesto;
- Il presente Accordo è redatto in un unico esemplare informatico;

TRA

AZIENDA XXXXX con sede legale in, nella persona del XXXXX che agisce in qualità di legale rappresentante;

E

xxxxxxxxxxx con sede legale in, C.F. e P.IVA, iscrizione Camera di Commercio XX;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – PREMESSA

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente accordo.

Art. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO.

Vista la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'AUSL, attraverso l'impiego di mezzi, strumenti e personale idoneo e qualificato, garantisce

ai dipendenti della Società l'esecuzione di esami diagnostici complessi finalizzati a individuare la presenza del virus SARS-CoV-2, attraverso esecuzione di prelievo per il dosaggio delle IgM e IgG specifiche e, in caso di positività, la ricerca del genoma virale attraverso tecniche di amplificazione (RT-PCR) del materiale biologico ottenuto da tampone naso-faringeo.

Art. 3 – SEDE.

Il prelievo del materiale di cui all'art. 2 sarà eseguito in modalità ("Drive Through" o altro) presso le sedi individuate dall'Azienda USL xxxxxx e che saranno comunicate al momento della programmazione dell'attività.

Altra diversa modalità di esecuzione (ad esempio esecuzione del prelievo ematico e/o tampone presso la Ditta) potrà essere concordata direttamente tra le parti.

Art. 4 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO.

Le modalità organizzative di esecuzione del prelievo

1. La Ditta provvede, attraverso il proprio Medico competente, a richiedere i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 IgG e IgM nel sangue e in caso di positività al test sierologico (IgG e/o IgM), l'esecuzione del tampone naso-faringeo; Oppure: la Società provvede, con modalità organizzative e a spesa proprie, a effettuare ai propri dipendenti i test sierologici per la ricerca degli anticorpi anti-SARS-CoV-2 IgG e IgM nel sangue o nei campioni di siero o plasma in Laboratori autorizzati e secondo quanto previsto dai protocolli vigenti e a richiedere all'Azienda l'esecuzione del tampone naso-faringeo;
2. Nella richiesta il Medico competente indica tutti i dati anagrafici relativi ai dipendenti della Ditta per i quali si richiede l'esecuzione delle IgM e IgG o del test RT PCR su tampone.
3. La Ditta comunica al dipendente il luogo la data e l'ora di esecuzione del tampone.
4. L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 e nelle modalità indicate all'art. 3;
5. L'Azienda, nel caso sia lei a farsi carico dei prelievi, predispone il calendario di esecuzione dei test richiesti (prelievi e/o tamponi) mediante prenotazione su apposito gestionale aziendale e lo comunica al medico competente della Ditta che avrà cura di avvisare i dipendenti che dovranno presentarsi nel luogo, data e orario concordato; diverse modalità (ad esempio esecuzione del prelievo presso la Ditta) potranno essere concordate tra le parti;
6. L'operatore sanitario effettua il prelievo dei campioni da analizzare secondo le modalità indicate dalle specifiche circolari emanate dal Ministero della Salute di cui all'art. 3; a fine operazioni, l'Azienda invia i campioni raccolti per il dosaggio di IgM e IgG a proprio Laboratorio competente per tale attività o ai laboratori dell' AUSL/AOU.
7. Il tampone, che viene eseguito invece a seguito di positività al test sierologico (IgG e/o IgM positivo o entrambi) viene inviato al competente laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per l'esecuzione analitica del test (circolare del Ministero della Salute 3 aprile 2020 "Pandemia di COVID-19. Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità. Aggiornamento delle indicazioni relative alle diagnosi di laboratorio), specificando che l'attività si è svolta nell'ambito del presente accordo per conto della Ditta; la diagnosi molecolare per casi di infezione da SARS-CoV-2 viene eseguita secondo le modalità indicate dal Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità.
8. I referti dei casi analizzati, sia in caso di positività che di negatività, verranno inviati al Medico competente indicato dalla Ditta, al dipendente (mediante il FSE) e al Medico di Medicina Generale (solo per i residenti nella Regione Emilia-Romagna e solo per l'esito del tampone). Tutti i referti dei tamponi sono inoltre recapitati al Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL competente territorialmente per l'eventuale attivazione delle indagini epidemiologiche collegate ai tamponi positivi e all'attivazione della "Sorveglianza Sanitaria Attiva".

Art. 5 – COMPENSI.

L'attività di cui all'art. 2 viene resa dal personale dell'Azienda all'interno dell'orario di lavoro. Per il servizio svolto, i corrispettivi sono valutati come segue:

Codice e Descrizione	Materiale	Contenitore e/o tappo provetta	Tempo refertazione	Corrispettivo, €	Corrispettivo, € campione consegnato al Laboratorio
4725- VIRUS COVID19 RNA PCR - 408 oro-rino-faringeo	T.oro rino faringeo	Tampone	Max 6 gg	€ 80,00	€ 75,00
4721 - VIRUS COVID19 ANTICORPI IgM - 154 sangue	Sangue/Plasma	Provetta sterile	Max 6 gg	€ 25,00	€ 22,50
4722 - VIRUS COVID19 ANTICORPI IgG - 154 sangue	Sangue/Plasma	Provetta sterile	Max 6 gg	€ 25,00	€ 22,50

determinazioni, tempi di refertazione e tariffe devono rispondere alle specificità di ogni realtà

Il compenso è da intendersi a prestazione eseguita.

Nel caso il prelievo venga eseguito presso ambulatorio della Ditta, da personale sanitario della Ditta stessa e consegnato presso il Laboratorio dell'Azienda le tariffe applicate saranno € 75,00 per tampone rino-faringeo, € 22,50 per IgM e € 22,50 per IgG.

In considerazione degli impegni di strumenti e personale, in caso di mancata presentazione dei dipendenti della Ditta si considera il test come effettuato e si procederà alla fatturazione della prestazione prenotata.

Art. 6 - MODALITA' DI PAGAMENTO.

I compensi previsti all'art. 5 sono a carico della Ditta. Mensilmente, L'Azienda emetterà fattura con annesso elenco riepilogativo delle prestazioni rese dall'Azienda. La fattura avrà scadenza pari a 30 (trenta) gg dalla data di ricezione.

Art. 7 – RESPONSABILITA' CIVILE.

L'Azienda xxx aderisce ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015 al Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle aziende sanitarie.

Art. 8 – PRIVACY.

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR 2016/679, concernente la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. La Ditta richiedente l'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1, si impegna ad acquisire, qualora si rendesse necessario e in via preventiva, il consenso al trattamento dei dati personali dei propri dipendenti e a nominare l'Azienda XXX "responsabile del trattamento" ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e scade il 31/12/2021. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della convenzione. Essa potrà inoltre decadere a seguito di modifiche del quadro epidemiologico in atto che richiedano di concentrare tutta la potenzialità verso la diagnosi dei casi. Le parti possono risolvere la convenzione nel caso di mancato rispetto degli obblighi

posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale, ovvero nel caso in cui sorga la sussistenza di conflitti di interesse che non consentano la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 2. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale contestazione senza che una delle due parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti.

Art. 10 – FORO COMPETENTE.

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di XXX.

Art. 11 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO.

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall'AUSL; le spese di bollo sono a carico della controparte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Letto, approvato e sottoscritto.

AZIENDA

Il Direttore Generale

DITTA

Il legale rappresentante o il delegato alla firma